



avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 25 luglio 2016 e notificato il 2 gennaio 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 17 agosto 2018 in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018 è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incumbenti istruttori.

Sentite le parti il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2018.

### **In diritto**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, munito di passaporto rilasciato dalle autorità del Paese di origine dichiarato (Egitto) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 7 luglio 2014, attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato nel villaggio di Ezbat Sheikh Swif e cresciuto a Assiut, di non appartenere a un particolare gruppo etnico e di essere di religione cristiano ortodossa.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, da quattro sorelle e tre fratelli, che all'epoca dell'intervista abitavano tutti a Assiut.

Era andato a scuola, arrivando alla seconda superiore.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato: *“ho lasciato l'Egitto perché mia madre è morta e noi siamo una famiglia molto povera. Mio padre ed uno dei miei fratelli sfanno i contadini e l'unica persona che era in grado di mantenere la famiglia era nostro fratello veterinario. C'era un gruppo di salafiti che volevano obbligare mio fratello a lasciargli somme di denaro. Lui li ha denunciati ed io per evitare problemi sono andato via. Io sono venuto qui per migliorare la mia situazione economica. Ora sto lavorando e ho le buste paga. La vita in Egitto è difficile ... se tornassi in Egitto avremo problemi con il gruppo di salafiti”*.

Alle specifiche domande di chiarimento il ricorrente ha precisato:



che i “salafiti” erano “nostri vicini che vivono nel nostro villaggio” e che si caratterizzavano per il fatto di obbligare coloro che abitavano nel villaggio a versare loro del denaro, venendo altrimenti scacciati;  
erano particolarmente presi di mira i cristiani copti;  
il fratello, dopo la denuncia, aveva continuato a svolgere la sua attività infatti: “*il problema è stato risolto. Non chiedono più denaro perché sono intervenuti gli anziani del villaggio e hanno ordinato di lasciare in pace gli abitanti del villaggio*”;  
la situazione era migliorata e, sulla possibilità di fare ritorno in Egitto ha dichiarato: “*quello che avevo visto non mi fa stare tranquillo ... non sono sicuro forse potrei anche tornare*”

Preliminarmente si deve rilevare che il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Si deve inoltre osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione (v. punti da 1 a 6 del ricorso, salva la precisazione che verrà fatta in sede di valutazione di credibilità) non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: “*deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...*”.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela*



*giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino egiziano di religione cristiana ortodossa, proveniente da una famiglia molto povera, esposto alle vessazioni di alcuni "salafiti" che abitavano nel villaggio di origine.

Sulla valutazione di credibilità<sup>1</sup> si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino egiziano e provenga dalla zona di Assiut.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Si deve rilevare che il ricorrente ha dichiarato, alla C.T., di essere cristiano ortodosso.

Nel ricorso, al punto 1 si afferma, invece, che "*il sig. XXXXX YYYYY professa la religione cristiana copta*".

Tale allegazione, senza altre specificazioni, è seguita dalla ripresa di tutta la narrazione del ricorrente senza alcuna sostanziale modifica rispetto a quanto verbalizzato dalla C.T., senza contestazioni in ordine alla correttezza della verbalizzazione ovvero alla comprensione tra il ricorrente e l'intervistatore.

Durante l'audizione il ricorrente, precisata la religione professata, nel descrivere la sua vita e le attività, principalmente estorsive, poste in essere da un gruppo di persone da lui chiamate "salafiti", ha anche precisato che i cristiani copti erano tra coloro che maggiormente erano presi di mira da questi soggetti, così

---

<sup>1</sup>Come ribadito dalla Suprema Corte, "*la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*



diversificando la posizione di questo più ristretto gruppo degli abitanti del suo villaggio rispetto agli altri, compresa la famiglia del ricorrente.

Il sig. XXXXX YYYYY quindi deve essere ritenuto, come da lui dichiarato, un cristiano ortodosso e non un cristiano copto.

Dal complesso della narrazione, che appare sostanzialmente credibile, emerge che il fratello del ricorrente, che era stato preso di mira dal gruppo di “salafiti” aveva chiesto e ottenuto protezione dalla giustizia locale: “*il problema è stato risolto. Non chiedono più denaro perché sono intervenuti gli anziani del villaggio e hanno ordinato di lasciare in pace gli abitanti del villaggio*”.

Il ricorrente aveva deciso di lasciare il paese prima ancora che la situazione venisse risolta, e ha confermato che il fratello ha ripreso a svolgere la sua attività (veterinario) e la sua famiglia continua a vivere nello stesso luogo.

Nulla è stato narrato circa l'esistenza di atti vessatori o discriminatori a carico suo o della famiglia legati alla loro appartenenza religiosa, mentre il gruppo di “*criminali*” di cui il ricorrente ha parlato avrebbe taglieggiato “*soprattutto i cristiani copti*” ma avrebbe fatto identiche pressioni anche ai musulmani.

Per questo ritiene il Tribunale che correttamente la C.T. abbia considerato che i “salafiti” di cui il ricorrente ha parlato possono senz'altro essere ritenuti un gruppo criminale che agisce con modi illeciti per appropriarsi di denaro, più che per imporre una certa religione.

Il fatto, in ogni caso, che il fratello del ricorrente, di famiglia cristiana, abbia ottenuto pronta ed effettiva protezione da parte degli organi di giustizia locale, non consente di ritenere sussistenti elementi di inclusione nelle fattispecie di protezione internazionale o umanitaria.

United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 2 - Egypt, 25 April 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5b278ed30.htm>

Dice che:

*In 2017, despite a deteriorating human rights situation overall, including arrests of political dissidents and journalists, religious freedom conditions in Egypt largely remained the same as in 2016. President Abdel Fattah el-Sisi continued his overtures to promote religious tolerance, including attending Coptic Christmas Eve Mass for the fourth consecutive year. The government also continued its education curriculum reform process and planned to revamp the entire education system. The Egyptian government prioritized the construction and reconstruction of several prominent non-Muslim houses of worship, including St. Mark's Coptic Orthodox Cathedral in Cairo and the Eliyahu Hanavi synagogue in Alexandria, but as of early 2018, only 53 out of the 5,540 churches that applied had received approvals for renovation, construction, or registration under the 2016 Church Construction Law. Despite positive developments, the number of blasphemy cases filed against individuals increased*

*in 2017 from 2016. In addition, human rights groups reported more than 120 sectarian attacks, including mob attacks against Christians and churches, and the lack of effective prosecution of perpetrators remained a serious concern. A series of attacks in 2017 by affiliates of the terrorist group the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) targeted houses of worship, including Egypt's deadliest attack on a Sufi mosque, in Sinai, that resulted in the deaths of 305 people, and bombings and*



*attacks against churches and Christians that resulted in almost 100 deaths and hundreds of injuries. The Baha'i and Jehovah's Witness communities also remained unrecognized. Based on these concerns, USCIRF again places Egypt on its Tier 2 for engaging in or tolerating religious freedom violations that meet at least one of the elements of the "systematic, ongoing, egregious" standard for designation as a "country of particular concern," or CPC, under the International Religious Freedom Act (IRFA).*

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

**atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>2</sup>;**

**da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>3</sup>;**

**per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>4</sup>.**

In generale, sulla libertà religiosa in Egitto, la seguente fonte

United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 2 - Egypt, 25 April 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5b278ed30.htm>

Dice che:

*In 2017, despite a deteriorating human rights situation overall, including arrests of political dissidents and journalists, religious freedom conditions in Egypt largely remained the same as in 2016. President AbdelFatah al-Sisi continued his overtures to promote religious tolerance, including attending Coptic Christmas Eve Mass for the fourth consecutive year. The government also continued its education curriculum reform process and planned to revamp the entire education system. The Egyptian government prioritized the construction and reconstruction of several prominent non-Muslim houses of worship, including St. Mark's Coptic Orthodox Cathedral in Cairo and the Eliyahu Hanavi synagogue in Alexandria, but as of early 2018, only 53 out of the 5,540 churches that applied had received approvals for renovation, construction, or registration under the 2016 Church Construction Law. Despite positive developments, the number of blasphemy cases filed against individuals increased*

*in 2017 from 2016. In addition, human rights groups reported more than 120 sectarian attacks, including mob attacks against Christians and churches, and the lack of effective prosecution of perpetrators remained a serious concern. A series of attacks in 2017 by affiliates of the terrorist group the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) targeted houses of worship, including Egypt's deadliest attack on a Sufi mosque, in Sinai, that resulted in the deaths of 305 people, and bombings and attacks against churches and Christians that resulted in almost 100 deaths and hundreds of injuries. The Baha'i and Jehovah's Witness communities also remained unrecognized. Based on these concerns, USCIRF again places Egypt on*

<sup>2</sup> come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7)

<sup>3</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

<sup>4</sup> gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica



*its Tier 2 for engaging in or tolerating religious freedom violations that meet at least one of the elements of the “systematic, ongoing, egregious” standard for designation as a “country of particular concern,” or CPC, under the International Religious Freedom Act (IRFA).*

Nel presente caso il ricorrente:

non descrive atti, che lo abbiano direttamente interessato, che possono essere ricondotti alla fattispecie legale di persecuzione;

il timore di futura persecuzione proverrebbe, in ogni caso, da un soggetto (gruppo di criminali locali) al quale, considerata la reazione della giustizia locale, non possono essere attribuite le caratteristiche di cui all’art. 5 e che, con riferimento alla vicenda del fratello (rimasto in Egitto), avrebbe agito al di fuori di uno dei motivi di cui all’art. 8.

Pertanto la vicenda esposta dal ricorrente esula dalla fattispecie in esame e non consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l’esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all’art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji)<sup>5</sup>

E’ quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l’esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l’eventuale rischio di “*trattamenti inumani o degradanti*” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente espone una vicenda che non contiene elementi che facciano ritenere che egli, al momento del rimpatrio, possa essere esposto al rischio di subire sanzioni spropositate o disumane da parte dell’autorità statale.

Per quanto concerne, invece, il rischio di essere esposto alle estorsioni del gruppo di “salafiti” vale quanto detto in precedenza circa l’impossibilità di considerarlo un agente non statale di persecuzione, considerata la concreta ed effettiva disponibilità di organi di giustizia locale in grado di arginare l’azione del gruppo.

<sup>5</sup> che nell’individuare l’ambito di protezione offerta dall’art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l’adozione dell’art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all’art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “*rischio effettivo di subire un ... danno*” nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “*condanna a morte*” o “*l’esecuzione*”, nonché “*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*” devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).



Il timore espresso per il caso di rimpatrio non può quindi dirsi effettivamente fondato.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) <sup>6</sup>

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *"violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo"* avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Il sig. XXXXX YYYYY non ha fatto cenno, tra i motivi dell'espatrio e dei suoi timori in caso di rientro, a situazioni di grave instabilità interna.

Solo per completezza si osserva come la situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata, come emerge dai documenti di seguito citati che evidenziano una situazione certamente complessa ma nella quale il rischio di essere coinvolti in atti di violenza è fortemente legato a determinati profili personali (religione, attività svolta) che il ricorrente (cristiano ortodosso non giornalista e non militante, né coinvolto in operazioni dell'esercito) non possiede:

Human Rights Watch, World Report 2018 - Egypt, 18 January 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a61ee7d4.html>

E

Il già citato

United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 2 - Egypt, 25 April 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5b278ed30.html>

---

<sup>6</sup> secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*



Infine non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Preliminarmente si deve dare atto che in data 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il d.l. n.113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art.5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nel senso che, stando all'attuale testo di legge, oltre che nel caso previsto dalla norma appena citata, il diritto alla protezione umanitaria potrà essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per calamità", dall'art.

42 bis (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile" e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.113/2017), nel caso in cui lo straniero versi in condizioni "di salute di eccezionale gravità".

Ad avviso del Collegio tali disposizioni, di carattere sostanziale, non trovano applicazione ai processi in corso, mancando una norma transitoria che disponga in tal senso per le domande che come quella in esame erano pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto, davanti al Giudice a seguito del diniego da parte della Commissione Territoriale.

Infatti le uniche norme destinate a regolare il diritto intertemporale delle disposizioni introdotte in materia di protezione umanitaria sono contenute nell'art. 1 commi 8 e 9 del d.l. n.113/2018 che si riferiscono espressamente ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto – legge e ai procedimenti pendenti davanti alle C.T. (nella particolare ipotesi di cui al comma 9).

Pertanto, in applicazione dell'art. 10 "preleggi", le nuove disposizioni non si applicano al presente procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore del d.l. n.113/2018 e nel quale, inoltre, l'udienza di rimessione in decisione si è tenuta in data antecedente al 5 ottobre 2018.

La difesa in relazione a questa forma di protezione evidenzia che: *"il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del sig. XXXXX YYYYY merita di esser fondato anche sul processo di integrazione sul territorio italiano intrapreso dall'odierno ricorrente, che verrebbe bruscamente interrotto qualora non gli venisse rilasciato alcun titolo di soggiorno"*.

In particolare si fa riferimento all'assunzione *"a tempo indeterminato presso una pizzeria ove lavora part time percependo uno stipendio mensile che sebbene minimo gli permette di mantenersi sul suolo italiano"*.

Si tratta di questioni non idonee al riconoscimento della forma di protezione in esame.

I rischi connessi alla reimmersione nel territorio dell'Egitto in relazione sia alla condizione personale del ricorrente che alla situazione generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza.

La domanda è stata rigettata per ritenuta insussistenza dei motivi di inclusione (ossia dei requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria). ) sicché è stato escluso *"il rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale ... idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili"* rilevanti nella valutazione della protezione internazionale (v. Cassazione Civile, n.4455/2018).

Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza appena citata per valutare la sussistenza dei presupposti per la verifica di un impedimento al



ritorno nel Paese di origine, rilevante ex art. 5 comma 6 T.U.I. è *“necessaria ... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egli ha vissuto prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*.

La stessa Corte ha inoltre ribadito che sussiste, sotto questo profilo, uno specifico onere in capo al richiedente, quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità e ha ricordato che *“il livello di integrazione dello straniero – che soggiorni provvisoriamente in Italia in attesa che venga definita la sua domanda di protezione internazionale- non può costituire, di per sé solo, un motivo di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”*, come del resto emerge chiaramente dall’art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

Per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente non ha allegato null’altro se non di avere intrapreso attività lavorativa, senza indicazione dell’esistenza di rapporti familiari che consentano di valutare la sua posizione secondo quanto previsto dall’art. 8 CEDU.

D’altra parte non è ipotizzabile che sia impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Egitto, dove tutta la sua famiglia vive e dove suo fratello riesce a sua volta a lavorare.

Si deve infine richiamare in questa sede la vicenda che avrebbe dato origine alla migrazione, che non consente di e affermare, in questo caso, che la decisione di uscire dal Paese sia stata originata dalla necessità di sottrarsi a una situazione di grave violazione individuale dei diritti umani, né a una *“situazione politico – economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità...”* (così la sentenza n.4455/2018).

In conclusione non si rinvengono, anche all’esito della valutazione comparativa indicata da Cass.n.4455/2018 cause di effettivo impedimento al rimpatrio.

Le spese

La mancata costituzione dell’amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Patrocinio a spese dello Stato.

La parte ricorrente ha dato atto di non avere chiesto l’ammissione a tale beneficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da XXXXX YYYYY, nato a XXXXX (Egitto) il XX.XX.XXXX ----- avverso il provvedimento emesso il 25 luglio 2016 e notificato il 2 gennaio 2018;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2018



Decreto di rigetto n. cronol. 6130/2018 del 23/10/2018  
RG n. 8276/2018

Il Giudice estensore  
*Maria Cristina Contini*

Il Presidente  
*Dr. Sara Laura Tragni*

